

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalita' di effettuazione della pubblicita' e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto" s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Forlimpopoli, ai sensi dell'art.2 del D.L.gs. n. 507/93, e' da considerarsi appartenente alla IV classe, in base alla popolazione residente al 31.12.1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (n. abitanti 11.312).

2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto il territorio del Comune e' compreso in una sola categoria tariffaria

3. Il Comune non applica, altresì, la maggiorazione prevista dal comma 6 dell'art.3 del D.Leg. 507/93, non rilevando indici oggettivi di ricettività turistica

ART. 3

Gestione del servizio affissioni e dell'accertamento e riscossione dell'imposta e del diritto

1. Il Comune di Forlimpopoli affida di norma in concessione il servizio delle pubbliche affissioni nonche' l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicita', riservandosi comunque alla scadenza o revoca della concessione il diritto di ripristinare la gestione in forma diretta.

ART. 4

Tariffe e maggiorazioni

1. Le tariffe dell'imposta e del diritto sono applicate nelle misure stabilite in base a delibera della Giunta Municipale da assumersi entro i termini previsti dalla legge;

2. Le tariffe di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno se non modificate entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 5

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicita' e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comunque attinenti alla pubblicita' e alle affissioni secondo le modalita' stabilite dalla legge.

3. Nel caso di gestione affidata in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al

concessionario del servizio;

ART. 6

Data di presentazione degli atti

1. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione e' quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico; per la pubblicita' la data di presentazione e' quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 7

Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune di Forlimpopoli sono indicate e descritte nel "Piano generale degli impianti di pubblicita' o propaganda ed altri mezzi pubblicitari" al quale si fa' integrale riferimento.

2. E' fatta salva la competenza del Comune di Forlimpopoli di definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada nonche' ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

ART. 8

Quantita' degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di circa 11.300 unita', registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq.203, corrispondenti a 18 mq. per ogni mille abitanti e pari a n.290 fogli del formato cm.70x100;

2. La superficie minima indicata al comma 1 viene annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti;

3. La superficie massima degli impianti da destinarsi a privati per le affissioni dirette non potra' superare il 5% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni;

4. La superficie massima da destinarsi alle pubbliche affissioni verra' determinata in sede di redazione del piano degli impianti, in tale sede si determinera' altresì la quantita' massima degli impianti pubblicitari a cui concedere autorizzazione, fatta eccezione per le insegne;

ART. 9

Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'90% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 10

Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e' approvato dalla Giunta Comunale entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potra' essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il Piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 11

Impianti privati per affissioni dirette

1. Nel rispetto delle tipologia e delle quantità degli impianti pubblicitari, così come verranno regolamentate dal Piano Generale degli impianti di cui all'art.10, la Giunta Comunale concede a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili nella misura che sarà determinata nel piano generale degli impianti.

2. Il Comune dispone che detti impianti vengano attribuiti ogni triennio a soggetti privati, diversi dal concessionario del servizio affissioni, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una comprovata capacità tecnico economica adeguata;

3. Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta sulla pubblicità dovuta, la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche eventualmente dovuta secondo le disposizioni in materia, oltre ad un canone anticipato di concessione annuale, da determinarsi ogni tre anni dalla Giunta Comunale, che costituisce base d'asta della sopracitata licitazione.

4. Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione nelle forme e con il materiale indicato dal Comune al fine di armonizzare le strutture stesse a quelle in uso per il servizio pubblico.

5. Provvederà inoltre alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a cose e persone che potessero derivare dalla installazione e gestione di detti impianti.

6. Il concessionario è altresì tenuto a rimuovere detti impianti entro e non oltre il termine di gg.15 dalla scadenza del rapporto concessorio; In caso di inerzia del concessionario provvede il Comune salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute.

7. Per esigenze di interesse o ordine pubblico, il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo la concessione, rimborsando il canone pagato in proporzione al periodo non goduto dal concessionario e senza ulteriore aggravio per mancati introiti o interessi legali.

ART.12 Autorizzazioni

1) La effettuazione della pubblicità, che richiede comunque la installazione o collocazione di appositi mezzi pubblicitari, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale.

2) Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a. pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b. pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.

4. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve comunque ottenere il nulla osta da parte del Comune.

5. La autorizzazione ad effettuare pubblicità mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio viene rilasciata dal Comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

ART. 13 Anticipata rimozione

1. Per esigenze di interesse o ordine pubblico, il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni tempo l'autorizzazione alla pubblicità.
2. Nel caso di rimozione, anche temporanea, del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.16 del presente Regolamento.

ART. 14 Divieti e limitazioni

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal citato Piano generale degli impianti di pubblicità e altri mezzi pubblicitari.
2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita solamente in occasione di manifestazioni sportive, culturali o religiose. Per le altre occasioni, che dovranno avere obbligatoriamente il carattere della eccezionalità, la stessa oltre che autorizzata, dovrà essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 15 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il presupposto per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. Salvo i casi previsti dall'art.12, sub 3, l'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art.16 del presente Regolamento.

ART. 16 Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di cinque giorni dalla notifica dell'avviso di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, per la quale venga successivamente richiesta la relativa autorizzazione in sanatoria, possa continuare a restare esposta per il periodo necessario.

all'ottenimento della concessione, sempreche' siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalita'.

6. Nel caso di esposizione del materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, e' comunque dovuta la relativa imposta da applicarsi per singola esposizione pubblicitaria sulla base della tariffa prevista per la specifica categoria. Si applicano inoltre, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Cio' vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 17

Publicita' effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicita' sia effettuata su beni di proprieta' comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre la corresponsione dell'imposta sulla pubblicita' e' fatta salva l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e di canoni di concessione o di locazione nella misura stabilita dal Comune di Forlimpopoli.

ART. 18

Spazi per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su edifici di proprieta' privata, previo consenso dei rispettivi proprietari, se non gia' soggetti al diritto comunale di affissione.

2. Il Comune ha sempre e comunque facolta' di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fisi o sospesi, i graticci ed i recinti di ogni genere ed a qualsiasi uso destinati, ancorche' a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitu' di pubblico passaggio.

3. Tali strutture ed i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attivita' di cantiere.

4. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 8, comma 4, del presente Regolamento.

5. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennita' a favore dei proprietari degli stessi.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART.19

Norme di rinvio, presupposto e modalita' di applicazione dell'imposta

1. La legge (D.Lgs. 15/11/1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalita' di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicita' ordinaria (art. 12), la pubblicita' effettuata con veicoli (art. 15), la pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicita' varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione e' integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2. Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3. Per esercizio di attivita' economica di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, s'intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti o professioni, nonche' qualunque altra attivita' suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

4. Modalita' specifiche di applicazione dell'imposta:

a. costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti, collocate su un unico mezzo di supporto e gli altri mezzi similari;

b. ai fini della commisurazione della superficie complessiva adibita alla pubblicità dei mezzi polifacciali (intendendosi per tali i solidi aventi più di due facce), rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;

c. è considerata unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituite da più moduli componibili;

d. se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale forma nelle varie figure geometriche regolari che insieme la compongono, sommando poi le rispettive superfici.

e. per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri ed il disegno, che compongono la veste grafica della pubblicità, sono costituiti da una fonte di luce non variabile, intermittente o lampeggiante, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che non dotata di luce propria, è resa visibile da apposita luce che vi si proietta direttamente o indirettamente

5. Dichiarazione:

a. non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

b. il modulo di dichiarazione predisposto dal comune deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso;

c. la dichiarazione deve essere presentata direttamente al Servizio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità'.

6. Pagamento dell'imposta:

a. l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno tre anni ed essere esibita a richiesta del Comune;

b. il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale;

c. per quanto concerne l'applicazione di eventuali canoni di locazione o di concessione, si farà riferimento alle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali.

7. Riduzioni dell'imposta: Le riduzioni previste dall'art.16, punto "A", del D. Leg. 507/93, sono concesse anche nei casi in cui il mezzo pubblicitario, oltre all'ente promotore, rechi l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione pubblicizzata.

8. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

9. Non si procede in nessun caso al rimborso della imposta pagata per periodi non goduti, salvo i casi previsti dall'art.13.

ART.20

Tariffe e determinazione dell'imposta

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

ART.21

Pubblicita' effettuata con veicoli in genere

1. L'apposizione di scritte pubblicitarie all'interno e all'esterno dei veicoli e' consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.

2. La pubblicita' di cui al comma 1 e' da considerarsi pubblicita' annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART.22

Mezzi pubblicitari gonfiabili

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 507/1993, con conseguente applicazione delle modalita' di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. precitato.

ART.23

Pubblicita' fonica

1. La pubblicita' fonica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico (altoparlanti, casse acustiche o simili) in modo da essere percepibile da qualsiasi "luogo pubblico", e' consentita esclusivamente in casi di natura eccezionale; tale forma pubblicitaria devra' inoltre essere effettuata esclusivamente da posto fisso e nelle fasce orarie comprese dalla ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, salvo deroga da concedersi in caso di assoluta eccezionalita'.

2. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, per "ciascun punto di pubblicita'" s'intende ogni singola fonte di diffusione di pubblicita' fonica.

3. La pubblicita' fonica e' tassativamente vietata in prossimita' di case di cura o di riposo, di scuole pubbliche negli orari di lezione e nelle adiacenze degli edifici ove si esercita il culto. In ogni caso l'intensita' dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovra' arrecare danno o fastidio a terzi.

ART.24

Pubblicita' varia

1. La pubblicita' effetuta con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade e piazze potra' essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni, le iscrizioni delle tele ed i relativi mezzi siano compatibili con la estetica ed il decoro urbano.

2. In particolare gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a metri 4.50 dal piano stradale e comunque in modo e posizione tale da non compromettere la circolazione stradale.

3. Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione di manifestini e di altro materiale pubblicitario, nonche' la pubblicita' da effettuarsi tramite persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

CAPO IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.25

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Forlimpopoli, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo. gli spazi in cui e' consentita l'affissione sono quelli determinati nel piano generale degli impianti.

ART.26

Norme di rinvio e modalita' di applicazione del diritto

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalita' di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e

le modalita' per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993 anche i manifesti che, affissi dal Comune nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, riportano anche la indicazione di soggetti privati perche' finanziatori dell'attivita' istituzionale da essi pubblicizzata. La fattispecie e' altresì applicabile, i fini della riduzione del diritto, di cui al comma 1, lettera "A", del D.Leg. 507/93, nel caso di manifesti affissi dal Comune per attivita' non istituzionale.

3. Pagamento del diritto: Il pagamento puo' essere effettuato tramite c/c postale o in contanti presso gli uffici del Concessionario, con le modalita' previste dal ministro delle finanze, contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) e' consentito a rischio del debitore, intendendosi eseguito il pagamento al momento dell'acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

4. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a cio' costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

ART.27

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio, gli interessati debbono presentare in tempo utile al concessionario del servizio comunale apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonche' il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo diritto.

ART.28

Modalita' per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verra' data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il Servizio Affissioni e' tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione gia' annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti gia' affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validita' della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalita' di esecuzione del servizio, nonche' la decadenza di ogni pretesa circa le modalita' stesse.

ART.29

Rimborso dei diritti pagati

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 507/1993 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART.30

Sanzioni

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e del "Piano generale degli impianti di pubblicità o propaganda ecc.." si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore, sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.

4. Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART.31 Riscossione

1. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

2. È fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

3. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.32 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART.33 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno dell'anno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ART.34 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma previgente in contrasto con il regolamento stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15.11.93, n.507, così come modificato dal D. Leg. 28.12.93, n. 566, che disciplina la nuova normativa relativa alla imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

Viste la circolare n.10/E del 17.3.94, emanata dal Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, con la quale sono state fornite le indicazioni di carattere operativo relative alla applicazione della tassa in oggetto;

Considerato che i comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.L. 28.6.95, n.250, sono tenuti ad approvare, entro il 30.9.95, apposito regolamento o le modifiche al regolamento già esistente, in base alle disposizioni contenute nell'art.3, comma 1', del D.Leg. 507/93;

Visto lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio competente, (allegato "A");

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe previste dal D.Leg. 507/93, la popolazione residente nel territorio, riferita al 31.12.93 risulta essere di n. 11.305 abitanti e che pertanto il Comune appartiene alla classe IV;

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione corrispondente alle esigenze di questo Comune;

Acquisito il parere favorevole del responsabile di settore;

Acquisito il parere favorevole del direttore del servizio di ragioneria;

Acquisito il parere favorevole del segretario generale comunale;

Con votazione palese che ha riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.18

Consiglieri votanti n.18 Voti favorevoli n.18

Voti contrari n. - Astenuti n. -

DELIBERA

1) Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, l'allegato regolamento (allegato "A"), che si compone di n. 34 articoli e disciplina l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

2) Di demandare a successivo atto l'approvazione del piano generale degli impianti previsto dal citato regolamento;

3) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio tributi per gli adempimenti connessi;

Premesso che l'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e diritto sulle affissioni prevede che:

"1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e' approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento."

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potra' essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il Piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine."

Che il regolamento in oggetto e' entrato in vigore il 1.1.1996 e pertanto il termine per l'approvazione del piano generale degli impianti e' scaduto in data 31.12.1998.

Dato atto che alla data odierna il piano non risulta ancora adottato;

Che tale atto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 507/93 e' indispensabile per la corretta applicazione dell'imposta e per le concessioni di mezzi pubblicitari.

Che l'ufficio interessato, stante le difficolta' di realizzazione del piano derivanti dalla necessita' di apportare varianti al P.R.G. e dalla necessita' di riqualificazione di importanti e strategiche aree del territorio comunale, ha chiesto una ulteriore proroga del termine per l'approvazione dello stesso.

Ritenuto di concedere tale proroga posticipando il termine per l'approvazione al 31.12.2000.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio edilizia privata;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio bilancio e finanze;

Con votazione palesemente espressa che ha dato il seguente esito:

Consiglieri Presenti	n.16	
Consiglieri votanti	n.16	
Voti favorevoli	n.16	
Voti contrari	n. -	
Astenuti		n. -

DELIBERA

Di prorogare, per i motivi esposti in premessa, il termine per per l'approvazione del piano generale degli impianti al 31.12.2000.

Di modificare pertanto l'art. 10 del vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e pubbliche affissioni con il seguente testo;

"Art. 10
Piano generale degli impianti

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari e' approvato dalla Giunta Comunale **entro 5 (cinque) anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potra' essere rivista e adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.

3. Il Piano dovra' prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonche' degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico ed ogni altro elemento utile a tal fine."

Di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle Finanze.